

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 MARZO 1993

Presidenza del Presidente FRANZA
indi del Vice Presidente FABRIS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale» (578)

«Riforma dell'ordinamento portuale» (652), d'iniziativa del senatore Rognoni e di altri senatori

«Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali» (665), d'iniziativa del senatore Fagni e di altri senatori

«Disposizioni in materia di ordinamento portuale» (749)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

- Fabris (DC) Pag. 18, 19, 20 e *passim*

- Franza (PSI) 2, 3, 12 e *passim*

ANGELONI (PDS) 24

CAPPELLI (Lega Nord) 14, 20, 22

COCCIU (PSI) 12, 13, 15

FABRIS (DC) 8

GIOVANNIELLO (DC), *relatore alla Commissione* 3, 7, 8 e *passim*

MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete) 25

NERLI (PDS) 6, 7, 9 e *passim*

PISCHEDDA (PSI) 11, 15, 16 e *passim*

SARTORI (Rifond. Com.) 8, 11, 17

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile* 9, 11, 14 e *passim*

VISIBELLI (MSI-DN) 12, 14, 17 e *passim*

Presidenza del Presidente FRANZA

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale**» (578)

«**Riforma dell'ordinamento portuale**» (652), d'iniziativa del senatore Rognoni e di altri senatori

«**Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali**» (665), d'iniziativa del senatore Fagni e di altri senatori

«**Disposizioni in materia di ordinamento portuale**» (749)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 578, n. 652, n. 665 e n. 749.

Riprendiamo l'esame congiunto, sospeso il 23 marzo scorso.

Comunico che sono pervenuti i pareri della 1ª e della 5ª Commissione permanente di cui do lettura:

«La 1ª Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge n. 578 e connessi predisposto dal relatore, nonché i relativi emendamenti, esprime parere favorevole, sottolineando l'urgenza del provvedimento per la piena operatività del sistema portuale italiano e per la sua competitività in ambito internazionale.

La Commissione, peraltro, rileva l'incongruenza procedurale insorta nell'approvazione - da parte della Commissione lavori pubblici in sede deliberante - dell'emendamento 1.1, il cui contenuto esige, nei termini previsti dal Regolamento, la pronuncia preventiva della 1ª Commissione in sede consultiva.

Quanto al merito del predetto emendamento 1.1, si segnala l'esigenza di coordinarne gli effetti normativi con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, del testo unificato, che prevede il parere delle regioni sullo schema di delibera predisposto dal CIPET.

La Commissione, inoltre, rileva la necessità di garantire la pluralità delle imprese operanti nel settore portuale, assicurando un regime di libera e competitiva concorrenza, in conformità all'ordinamento comunitario.

Si prospetta, infine, la necessità di un intervento legislativo inteso a risolvere il contenzioso formatosi intorno alle operazioni di collocamento anticipato a riposo per i lavoratori del settore portuale che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato e gli emendamenti, per quanto di propria competenza, in relazione al primo dichiara il proprio nulla osta, ad eccezione degli articoli 12, 20 e 21.

Per quanto concerne l'articolo 12, al comma 3 occorre aggiungere, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, che le aliquote devono essere fissate ad un livello tale da garantire l'equilibrio di bilancio delle aziende interessate, nonchè l'integrale copertura degli effetti dell'emendamento 23.0.1.

Per l'articolo 20 esprime parere contrario, per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione, per i commi 5 e 7. Per l'articolo 21 il parere contrario, sempre per violazione della citata norma costituzionale, riguarda il comma 3.

Quanto poi agli emendamenti, la Commissione esprime parere contrario - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - su quelli contrassegnati dai numeri 12.4, 12.5, 12.6, 12.9, 12.12, 20.10, 20.14, 20.15, 20.20 e 23.0.1/1. Per quanto concerne poi gli emendamenti 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7 e 20.21, il parere favorevole è condizionato, sempre ai sensi della citata norma regolamentare, a che si specifichi che l'onere è a carico delle imprese private. Per quanto concerne poi l'emendamento 23.0.1, la sua approvazione è la condizione per l'accoglimento del testo nel suo complesso.

Quanto poi al decreto-legge di cui all'atto Senato 987, la Commissione dichiara il proprio parere favorevole alla luce del parere espresso sul testo unificato e nel presupposto che esso venga superato dall'approvazione del testo unificato».

Dobbiamo a questo punto decidere se proseguire con l'illustrazione e discussione degli emendamenti oppure tornare all'articolo 5 e cominciare a votare.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo di proseguire con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Comitato portuale)

1. Il comitato portuale è composto:

- a) dal presidente dell'autorità portuale, che lo presiede;
- b) dal comandante del porto sede dell'autorità portuale, con funzione di vice presidente;
- c) da un rappresentante dei servizi doganali del Ministero delle finanze;
- d) da un rappresentante dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
- e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;
- f) dal presidente della provincia o da un suo delegato;

g) dal sindaco del comune in cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di un solo Comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;

h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro delegato della giunta;

i) da tre rappresentanti degli armatori, degli imprenditori di cui agli articoli 15 e 16, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria;

l) da tre rappresentanti dei lavoratori portuali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I componenti di cui alle lettere i) e l) del comma 1 sono nominati dal presidente e restano in carica per un quadriennio. La loro designazione deve pervenire al presidente tre mesi prima della scadenza. L'inutile decorso del termine non pregiudica la costituzione dell'organo. In sede di prima applicazione il mandato dei componenti di cui al presente comma è determinato in cinque anni e la loro designazione deve pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comitato portuale:

a) approva, entro 90 giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;

b) adotta il piano regolatore portuale;

c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, nonché, sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo ai Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle finanze ed alla Corte dei conti;

d) delibera il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo e il rendiconto consuntivo, nonché in materia di trattamento giuridico ed economico del personale;

e) delibera in ordine agli appalti e alle concessioni di cui al comma 2 dell'articolo 5;

f) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 9, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;

g) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;

h) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 20.

4. Il comitato portuale si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del presidente e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente medesimo ovvero ne faccia richiesta la

maggioranza assoluta dei componenti. Il comitato adotta un proprio regolamento in ordine, tra l'altro, alle modalità di sostituzione di membri designati dimissionari e con riferimento allo svolgimento delle sedute.

5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale di cui all'articolo 4, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti a norma delle vigenti leggi ad adottare intese, concerti, nullastata, autorizzazioni ed ogni altro atto nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con funzione di vice presidente».

8.1 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «è ubicato il porto» aggiungere le seguenti: «con funzione di vicepresidente».

8.2 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) da tre rappresentanti degli imprenditori di cui agli articoli 15 e 16 unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria».

8.3 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:

«i) da tre rappresentanti degli imprenditori di cui agli articoli 15 e 16;

i-bis) da tre rappresentanti degli armatori, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria».

8.4 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) da tre rappresentanti dei lavoratori portuali eletti dai lavoratori a scrutinio segreto».

8.5 SARTORI, FAGNI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) da tre rappresentanti eletti dai lavoratori».

8.6 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) adottano i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2».

8.7 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) delibera il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo e il rendiconto consuntivo, nonché in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnica operativa».

8.8 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Comitato portuale si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo ritenga opportuno la maggioranza assoluta dei componenti. Il numero legale delle sedute è determinato nella metà più uno dei componenti in prima convocazione; in seconda convocazione in un terzo dei medesimi. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Comitato adotta un proprio regolamento in ordine alle modalità di sostituzione dei membri designati dimissionari e con riferimento allo svolgimento delle sedute, fermo restando quanto già stabilito al presente comma».

8.9 FABRIS

Al comma 4, sostituire le parole: «la maggioranza assoluta dei componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei componenti».

8.10 FAGNI, SARTORI

NERLI. L'emendamento 8.1 propone di modificare la lettera *b* del comma 1 dell'articolo 8 sopprimendo le parole: «con funzione di vice presidente». Data la natura nuova dell'organismo che viene costituito non vedo perchè il comandante del porto debba essere vice presidente. Noi infatti stabiliamo un maggiore rapporto con il territorio: nell'emendamento 8.2 si stabilisce che le funzioni di vice presidente possano essere esercitate dal sindaco della città ove è ubicato il porto. Questo mi

sembra più attinente all'esigenza di decentramento che intendiamo attuare.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Non è il decentramento che vogliamo attuare ma l'efficienza.

NERLI. Non vedo il motivo per il quale il comandante del porto che è di nomina ministeriale-militare, debba avere veste di vice presidente dell'autorità portuale che ha invece nuove funzioni. L'emendamento 8.2 propone appunto di sostituire al comandante del porto la figura del sindaco del comune in cui è ubicato il porto, anche per ragioni di snellezza delle procedure che competono alle amministrazioni locali. Si faciliterebbe l'attività della rappresentanza e la funzionalità del comitato portuale.

Riteniamo che la formulazione della lettera *i*) dell'articolo 8 non tenga conto fino in fondo dei soggetti che intervengono nell'attività portuale. La lettera *i*) dell'articolo 8 dice infatti che il comitato è composto da tre rappresentanti degli armatori, degli imprenditori di cui agli articoli 15 e 16, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria. Il nostro emendamento 8.3 propone di sostituire la lettera *i*) nel modo seguente: «da tre rappresentanti degli imprenditori di cui agli articoli 15 e 16 unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria». Questo perchè riteniamo che ci si debba riferire ai soggetti realmente determinanti per l'attività portuale.

PISCHEDDA. Vengono quindi eliminati gli spedizionieri, gli agenti marittimi e i raccomandatari.

NERLI. Le categorie interessate devono essere quelle effettivamente operanti nel porto.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.6, riteniamo che sia necessario per le rappresentanze dei lavoratori, date le differenze che esistono tra i vari porti, non ricorrere alla tradizionale formula delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Auspichiamo naturalmente che, anche se non in tutti i porti, le tre organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale siano effettivamente presenti a tutela dei lavoratori; riteniamo tuttavia opportuno prevedere una rappresentanza effettiva direttamente espressa dagli stessi lavoratori. Per questo motivo chiediamo ai colleghi di votare a favore di questo emendamento con il quale si dà ai lavoratori la possibilità di scegliere liberamente i rappresentanti nel comitato portuale.

Con l'emendamento 8.7 proponiamo di fare riferimento, per l'adozione del piano regolatore portuale, a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.

Il terzo comma dell'articolo 8, alla lettera *d*), stabilisce che il comitato portuale delibera il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo ed il rendiconto consuntivo, nonchè in materia di trattamento giuridico ed economico del personale. Poichè in altra parte del testo unificato proposto dal relatore si parla della contrattazione sindacale come elemento che regola il trattamento giuridico ed economico dei lavoratori, attribuire quest'ultima funzione al comitato

portuale ci sembra improprio e pertanto con l'emendamento 8.8 proponiamo di sostituire la lettera *d)* con la seguente: «delibera il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo e il rendiconto consuntivo, nonchè in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnica operativa». In questo modo il comitato delibera il recepimento degli accordi e non il trattamento perchè quest'ultimo, ripeto, deriva dalla contrattazione sindacale.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Ritengo che gli imprenditori debbano essere adeguatamente rappresentati nel comitato portuale proprio perchè devono tutelare e rendere efficiente il loro capitale. Sono previste rappresentanze a tutela del territorio, rappresentanze di tutela politica e militare con i comandanti e, quindi, è opportuno a mio avviso prevedere rappresentanze a tutela del capitale, costituite da coloro che fanno gli investimenti.

Per tale motivo ho presentato l'emendamento 8.4: ritengo che nel comitato portuale vadano adeguatamente rappresentati gli imprenditori specialisti nell'economia dei trasporti.

SARTORI. L'emendamento 8.5 concerne la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 8. Il collega Nerli ha presentato un emendamento simile; anche noi pensiamo che i rappresentanti dei lavoratori non sempre coincidano con le rappresentanze sindacali: riteniamo opportuno presentare questo emendamento per dare una reale rappresentanza ai lavoratori portuali.

L'emendamento 8.10 è una proposta di carattere tecnico molto chiara: esso è volto a prevedere la possibilità di convocazione del comitato portuale, in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei componenti anzichè della maggioranza assoluta, come previsto nel testo predisposto dal relatore. Riteniamo opportuno snellire la procedura di convocazione del suddetto comitato portuale.

FABRIS. L'emendamento 8.9, da me presentato, si illustra da sè.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono contrario agli emendamenti 8.1 e 8.2, volti ad attribuire la funzione di vice presidente al sindaco del comune in cui è ubicato il porto, anzichè al comandante del porto sede dell'autorità portuale. Infatti, ritengo che certe funzioni richiedano la competenza di personale tecnico: il comandante del porto ha professionalità ed esperienza adeguate per poter assolvere alle funzioni di vice presidente, più del sindaco che deve occuparsi anche dei problemi del comune.

Sono contrario anche all'emendamento 8.3, avendo io stesso presentato l'emendamento 8.4 che in parte recepisce quanto in esso proposto.

L'emendamento 8.5 è analogo all'emendamento 8.6, tuttavia lo preferisco a quest'ultimo perchè in esso si specifica espressamente: «da tre rappresentanti dei lavoratori portuali eletti dai lavoratori a scrutinio segreto». Pertanto sono favorevole all'emendamento 8.5 e contrario all'emendamento 8.6, che ritengo meno preciso.

Sono inoltre contrario all'emendamento 8.7, ma sono favorevole agli emendamenti 8.8 e 8.9. Ritengo che quest'ultimo possa assorbire l'emendamento 8.10.

NERLI. Signor Presidente, se mi consente, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione una considerazione. Nell'emendamento 8.9 si prevede che per le deliberazioni del comitato portuale è sufficiente la maggioranza dei presenti, mentre per la sua convocazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti, il che significa che, anche se sono presenti soltanto quattro dei suoi membri, il comitato portuale può deliberare, ma può essere convocato, oltre che dal Presidente, soltanto dalla maggioranza assoluta dei componenti.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Vorrei invitare il senatore Nerli a ritirare l'emendamento 8.1 poichè già oggi il comandante del porto svolge la funzione di vice presidente nell'ambito dei consorzi; il suo ruolo di controllo si esercita su tutto ciò che riguarda l'attività portuale. Quindi, se oggi dovessimo decidere di non attribuirgli le funzioni di vice presidente, a mio avviso, avremmo anche una ripercussione negativa su una figura che è garante di tutti e che rappresenta lo Stato.

Peraltro ho già rilevato da parte delle capitanerie la preoccupazione che la riforma possa rappresentare un indebolimento del proprio ruolo. Ritengo che ciò sarebbe negativo, pertanto - ripeto - invito i presentatori a ritirare l'emendamento; altrimenti devo esprimere parere contrario, come anche sull'emendamento 8.2, ad esso collegato.

Concordo con il relatore per quanto riguarda gli emendamenti 8.3 e 8.4. Ritengo infatti che sia pertinente la valutazione del relatore sul ruolo di rilievo degli imprenditori nell'ambito portuale.

Anch'io, come il relatore, preferisco l'emendamento 8.5 all'emendamento 8.6.

Sono invece contrario all'emendamento 8.7, ma esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.8.

Quanto agli emendamenti 8.9 e 8.10, non sono contrario alla previsione di un terzo dei componenti per la richiesta di convocazione del comitato portuale. Del resto, mi sembra che anche il relatore si sia espresso in tal senso. Quindi, mi dichiaro favorevole agli emendamenti 8.9 e 8.10.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura.

Art. 9.

(Segretariato generale)

1. Il segretariato generale è composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa.
2. Il segretario generale è nominato dal comitato portuale, su proposta del presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge.

3. Il segretario generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale può essere revocato in qualsiasi momento dall'incarico su proposta del presidente, con delibera del comitato portuale. In sede di prima applicazione della presente legge il segretario generale è assunto con contratto di durata quinquennale, rinnovabile per un quadriennio.

4. Il segretario generale:

- a) è preposto alla segreteria tecnico-operativa;
- b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità portuale;
- c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato portuale;
- d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
- e) cura l'attuazione delle direttive del presidente e del comitato portuale;
- f) elabora il piano regolatore portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;
- g) riferisce al comitato portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attività portuali.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle organizzazioni portuali, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata in relazione alle specifiche esigenze di ciascuno scalo. I criteri di scelta e le valutazioni di idoneità sono preventivamente stabiliti dal comitato portuale, in base alle esigenze di efficienza organizzativa e funzionale dell'autorità portuale.

6. Il rapporto di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa è di diritto privato ed è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: «nel settore disciplinato dalla presente legge»
con le parole: «nei settori marittimo e portuale».

9.1

PISCHEDDA

Al comma 3 sopprimere le parole: «rinnovabile per una sola volta»;
sopprimere le parole: «rinnovabile per un quadriennio».

9.2

PISCHEDDA

Al comma 4 sopprimere la lettera f).

9.3

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 4, al termine della lettera f) e prima del punto e virgola, aggiungere: «tenendo conto che questo piano deve essere compatibile e non in contraddizione con il piano regolatore generale elaborato e adottato dalle amministrazioni locali interessate e in concerto con gli uffici tecnici del Comune o dei Comuni interessati e delle rispettive Regioni;».

9.4

SARTORI, FAGNI

Al comma 5 dopo le parole: «ciascuno scalo» aggiungere le seguenti: «La relativa deliberazione è approvata ai sensi dell'articolo 11».

9.5

PISCHEDDA

PISCHEDDA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 9.1 e 9.5.

Ho presentato l'emendamento 9.2 perchè non sono d'accordo che il mandato del segretario generale non sia rinnovabile. Se tale figura è di sostegno ad una gestione, non c'è ragione per cui il comitato portuale, individuata la persona giusta, non possa rinnovare il mandato.

NERLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.3.

SARTORI. Signor Presidente, si era detto che la segreteria tecnico-operativa dovesse svolgere funzioni specifiche. Poichè abbiamo valutato notevolmente l'importanza delle prestazioni relative ai piani regolatori portuali, ci sembrava opportuno specificare al comma 4 che quest'organo ha il compito di elaborare i suddetti piani, tenendo però conto degli indirizzi delineati dai comuni e dalle regioni (che dovrebbero esprimere il parere finale). In questo modo si chiarisce la competenza della segreteria tecnico-operativa, attribuendogli nel contempo una funzione di collegamento con gli enti territoriali suddetti. Opportuni contatti preventivi tra la segreteria e tali enti potrebbero infatti consentire un'approvazione rapida dei piani regolatori portuali.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sull'emendamento 9.2 esprimo parere negativo perchè se non si vogliono creare delle «eternità» è sempre bene fissare dei termini.

L'emendamento 9.4 mi sembra pleonastico.

SARTORI. Potrà anche essere pleonastico, ma è specificativo.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Le amministrazioni locali sono rappresentate nel comitato portuale ed abbiamo già detto quel che succede in caso non diano il loro assenso. È perfettamente inutile riprendere il discorso che ha interessato l'articolo 4. Il parere è contrario.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Signor Presidente, sull'emendamento 9.2 il Governo si rimette alla

Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 9.4 concordo con il relatore ed esprimo parere negativo.

COCCIU. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 9.2 del senatore Pischredda.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, riprendiamo le votazioni degli emendamenti all'articolo 5, di cui ho già dato lettura nella seduta del 18 marzo.

Ricordo che gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 erano stati accantonati, mentre avevamo respinto l'emendamento 5.5.

Il senatore Visibelli ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la parola: «Taranto» inserire le seguenti: «Reggio Calabria».

5.1-bis

COCCIU. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.4.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per superare i problemi posti dagli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, presento il seguente emendamento:

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il termine di cui al primo periodo è ridotto al 1° gennaio 1995 per l'eventuale istituzione, previa verifica dei requisiti di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, previa deliberazione del CIPE, di autorità portuali negli scali di Marina di Carrara, Olbia e Salerno».

5.1-ter

Poichè vi sono casi di porti molto vicini agli *standards* previsti nel disegno di legge in esame, anticipiamo la verifica. Questo mi sembra giusto e doveroso.

VISIBELLI. Bisognerebbe però non aver adottato un criterio di priorità politica per il porto di Sibari.

Non vorrei che si creassero dei «raccomandati»; sembrerebbe che, poichè i comuni che abbiamo citato hanno la fortuna di avere rappresentanti presso l'8^a Commissione, vengano posti mezzo passo più avanti degli altri. Bisogna fare attenzione, ci troviamo nell'Italia degli 8.000 comuni. Ci sono emendamenti ispirati senz'altro da situazioni oggettive; tuttavia, come abbiamo constatato nel corso della discussione, erano presenti dei colleghi di Reggio Calabria che hanno sostenuto il buon diritto della loro città ed hanno sollevato il problema di Gioia Tauro e di Sibari.

Ferma restando la disponibilità massima nell'approfondire l'argomento e non disconoscendo che Marina di Carrara, Olbia o altri scali

abbiano titoli specifici, bisogna fare attenzione a non privilegiare alcuni porti come se fossero dei raccomandati ai quali si riserva una corsia preferenziale.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei far rilevare che gli scali di Marina di Carrara, Olbia e Salerno hanno quasi raggiunto gli *standards* per essere inclusi a buon diritto nel provvedimento. Pertanto non si fa nessuna raccomandazione; si è inoltre prudenti perchè questi scali potranno rientrare nell'elencazione del comma 1 dopo aver superato la verifica. Non ritengo che l'emendamento rappresenti una raccomandazione, una preferenza, una discrezionalità da parte della Commissione.

NERLI. Signor Presidente, abbiamo deciso di accantonare questi emendamenti perchè si tratta di una materia estremamente delicata che non può essere affrontata a prescindere dai criteri indicati nel disegno di legge. Il relatore ci fa una proposta che in qualche misura coglie una serie di preoccupazioni che erano state poste. Potremmo pertanto cogliere l'occasione per ragionare più approfonditamente.

Non ritengo che questa sia, come diceva il senatore Visibelli, una sorta di via d'uscita derivante da pressioni interne alla Commissione. Se non vado errato non ne fa parte nessun collega di Salerno, ad esempio. A mio avviso, se noi fossimo in condizioni, a partire dalla proposta del relatore, di ragionare addirittura su un restringimento delle ipotesi previste al comma 1 e su un allargamento della fascia di porti che con il 1º gennaio 1995, previa verifica, potranno diventare autorità portuali, faremmo senz'altro un lavoro migliore.

Nell'emendamento 5.1-ter potrebbero trovare collocazione, oltre ai porti citati dal relatore, anche altri scali come Piombino, che sono ai limiti per quanto riguarda i requisiti previsti; cioè, diminuendo il numero di porti inclusi nella prima fascia, si potrebbe creare una fascia comprendente sette o otto porti in cui dal 1º gennaio 1995 possono essere istituite autorità portuali, previa verifica dei requisiti di cui al comma 8.

Ritengo che, anzichè effettuare delle scelte in relazione ad alcune sollecitazioni, dovremmo riflettere su queste due fasce, in modo da rendere più organica, razionale e coerente la sistemazione della materia, considerando i criteri individuati all'articolo 5.

COCCIU. Signor Presidente, il senatore Nerli ha già anticipato talune mie considerazioni. Giustamente è stato sollevato il problema dell'istituzione dell'autorità portuale anche in altri porti oltre a quelli indicati al comma 1 dell'articolo 5.

Tuttavia, vorrei far rilevare l'ingiusta esclusione dall'elenco del porto di Olbia. Questa mia affermazione si basa su dati oggettivi. Se la Commissione avesse esaminato con maggiore attenzione tali dati, forse il porto di Olbia sarebbe rientrato anche nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5. Questo porto registra un movimento merci di circa 3,5 milioni di tonnellate all'anno. Inoltre, bisogna considerare che vicino a Olbia vi è il porto di Golfo degli aranci, il cui traffico non viene

ricordato: si potrebbe prevedere anche l'istituzione di un'unica autorità portuale che tenga conto delle due esigenze portuali.

Occorre poi sottolineare un altro dato: il porto di Olbia registra un primato per quanto riguarda il traffico dei passeggeri; non so quanti dei porti che hanno il privilegio di rientrare nell'elenco per l'istituzione dell'autorità portuale possano vantare un movimento di 2 milioni di passeggeri all'anno. Questo è un dato oggettivo di cui nessuno ha parlato, che ritengo debba avere il giusto rilievo e peso per le valutazioni definitive.

Vorrei precisare che la mia non è una posizione di parte: ritengo doveroso insistere su questo punto poichè - lo ribadisco - le mie affermazioni sono suffragate da dati oggettivi.

Comunque, mi associo alla proposta avanzata dal senatore Nerli di riesaminare l'elenco dei 17 porti previsti per verificare la possibilità di escluderne alcuni per includerli nella seconda fascia proposta. A mio avviso, questo è un punto che deve essere ancora approfondito.

CAPPELLI. Signor Presidente, ritengo che la discussione su questi emendamenti precedentemente accantonati sia assai positiva poichè ci consente di riprendere un discorso che anche in sede di Comitato ristretto era stato inizialmente fonte di alcuni dubbi.

Condivido le osservazioni del senatore Nerli. Ritengo che porti come Messina e Taranto dovrebbero essere inseriti nel secondo elenco recato dall'emendamento del relatore, anche in considerazione dei dati riportati dal senatore Cocciu, dati che, per le informazioni ricevute, non posso che confermare.

Quindi, mi dichiaro favorevole a quanto proposto dal relatore, a condizione che i porti di Messina e Taranto (peraltro quest'ultimo è prevalentemente militare) vengano soppressi dal comma 1 ed inseriti nella seconda fascia proposta dal relatore, insieme ad altri scali, come quello di Olbia.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accogliendo i suggerimenti emersi in questo breve dibattito sulla mia proposta emendativa, riformulo l'emendamento 5.1-ter nel senso indicato dai senatori Nerli e Cappelli, aggiungendo i porti di Messina, Taranto e Piombino. Di conseguenza, presento l'emendamento 5.1-quater, con cui propongo di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «Messina e Taranto».

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Il Governo condivide le considerazioni svolte e la soluzione alla quale si è pervenuti. Pertanto, si dichiara favorevole agli emendamenti 5.1-ter (come riformulato) e 5.1-quater, presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VISIBELLI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario sugli emendamenti 5.1-ter e 5.1-quater. Infatti, non posso che esprimere forti perplessità sulla procedura adottata per individuare i porti in cui dovrà essere istituita l'autorità portuale. All'ultimo

momento, viene fuori che i porti di Messina e Taranto non sono più inclusi nel primo elenco. Se a questo, che già suscita molti dubbi sul tipo di selezione effettuata, aggiungiamo gli elementi emersi sia in questa seduta che in quella del 18 marzo in relazione a situazioni come quella del porto di Olbia, ricordata dal senatore Cocciu, assai gravi sono le perplessità che esprimo circa la formazione di questi elenchi.

Sono stati individuati 17 porti su 144. Evidentemente il numero 17 porta male; sentite anche le notizie che ci giungono, si propone di portare a 15 il numero dei porti nei quali è istituita l'autorità portuale. Ad ogni modo nutro serie perplessità anche sull'individuazione dei 17 porti effettuata al comma 1.

Non capisco inoltre perchè al comma 8 si debbano prevedere dei percorsi distinti per l'istituzione di ulteriori autorità: la revisione per «buona condotta» dopo tre anni. Tali procedure mi sembrano un po' strane, devo essere sincero; spero che il relatore ci saprà spiegare i motivi sottesi alla previsione di una prima e una seconda corsia.

Dichiaro comunque il mio voto contrario agli emendamenti 5.1-*ter* e 5.1-*quater* del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 5.1-*ter*, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1-*quater*.

È approvato.

Comunico che di conseguenza gli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.4 risultano preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 5.1-*bis*.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

COCCIU. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 5.2 del senatore Pinna cui ho aggiunto la mia firma, per la parte relativa all'inserimento di Porto Torres.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2

Non è approvato.

PISCHEDDA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.6.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti 5.7 e 5.8 sono stati ritirati per essere ripresentati in sede di discussione dell'articolo 21.

Metto ai voti l'emendamento 5.9.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10.

NERLI. Signor Presidente, non sarebbe male se rimanesse agli atti quel che si intende per servizi generali, dal momento che il Ministro è impegnato in base al testo unificato a presentare entro 30 giorni la specifica ad essi inerente.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Il Governo ha più volte ribadito che non è contrario a questa elencazione. Ritengo però che una siffatta indicazione difficilmente possa considerarsi esaustiva in questo momento ed in tal senso esprimo parere contrario.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, forse potrei risolvere la questione modificando l'emendamento 5.11 in questo modo:

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) La fornitura a titolo oneroso di servizi di interesse generale, nè coincidenti nè strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 15, comma 1, e comunque individuati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

5.11

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Il Governo è favorevole all'emendamento nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 5.11, presentato dal relatore, nella nuova formulazione.

È approvato.

PISCHEDDA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.12.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.13.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Signor Presidente, posso ripetere le ragioni della contrarietà del Governo. Ritengo che il problema sia reale ma che vada affrontato riconducendo nell'ambito delle ferrovie la responsabilità di questo servizio. Occorre tenere conto anche dell'evoluzione del modo di concepire l'infrastruttura portuale, collocata in una visione sempre più intermodale; mi sembra che tutto ciò che è ferroviario debba ricadere sotto la responsabilità delle ferrovie e pertanto la soluzione deve essere trovata in questa direzione.

NERLI. Ritengo che sia necessario un impegno più concreto da parte del Governo perchè è del tutto evidente che nel caso di Genova, Napoli e Savona ci troveremmo, all'entrata in vigore del provvedimen-

to, con una carenza normativa. Pertanto si dovrà prevedere, per questi casi, un rinvio al Governo perchè emani un decreto entro un certo numero di giorni per regolamentare la questione.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Si può risolvere la questione con un ordine del giorno che impegni il Governo a trovare la soluzione. Infatti mi sembra difficile poter formalizzare la soluzione del problema nel testo in esame.

PISCHEDDA. Signor Presidente, pure per i servizi di interesse generale si deve normare con un decreto ministeriale. Sono tuttavia d'accordo con la proposta del Ministro di precisare la questione in un ordine del giorno.

NERLI. Signor Presidente, nel decreto del Ministro relativo alla fornitura dei servizi di interesse generale può trovare collocazione anche la soluzione delle questioni attinenti ai servizi ferroviari nei porti di Napoli, Genova e Savona.

SARTORI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.13 dichiarando che ci riserviamo di presentare un ordine del giorno su questa materia.

VISIBELLI. Signor Presidente, per lo stesso motivo ritiro l'emendamento 5.14.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do lettura dell'emendamento 5.18 in una nuova formulazione:

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), l'autorità portuale promuove la costituzione, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria, di una o più società tra le imprese operanti in porto ovvero ricorre a contratti di appalto».

5.18

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Signor Presidente, per quanto riguarda questo emendamento, vorrei osservare che il «promuovere» introduce un concetto diverso rispetto a quello che abbiamo immaginato essere il compito dell'autorità portuale che autorizza, ove richiesta, la costituzione di società fra le diverse imprese. Con l'emendamento 5.18 si attribuisce una iniziativa autonoma che amplia il concetto; per questo motivo il Governo esprime delle perplessità. Mi rimetto comunque alla Commissione.

NERLI. Signor Presidente, sono d'accordo sulla nuova formulazione del relatore. Vorrei richiamare l'attenzione del Ministro su questo passaggio: l'emendamento sta a significare una sorta di condominio da realizzare nei porti, di cui il Ministro parlava la volta scorsa.

Presidenza del Vice Presidente FABRIS

(Segue NERLI). L'ipotesi del relatore mi sembra cogliere due esigenze. La prima è quella di creare la possibilità di una sorta di condominio fra le varie imprese, compresa l'autorità portuale con una partecipazione naturalmente di minoranza: è l'unica eccezione che noi facciamo rispetto al suo ruolo che non deve essere di ente pubblico economico ma soltanto di ente pubblico. Vi è quindi una promozione di società che forniscono servizi generali.

La seconda opportunità è data dal poter ricorrere, tramite gare di appalto, all'esterno. Infatti, se ad esempio fra i servizi generali si intendono anche quelli informatici e telematici, è del tutto evidente che nel caso in cui non esistano bisognerà ricorrere a soggetti esterni al porto. A me sembra quindi che l'esigenza di creare una sorta di condominio tra le imprese prefigurata anche attraverso una partecipazione di minoranza dell'autorità portuale, e l'altra esigenza di ricorrere a gare di appalto trasparenti per la fornitura di servizi tecnologicamente avanzati siano state colte.

Per questo motivo mi esprimo favorevolmente alla riformulazione dell'emendamento proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.18 nel nuovo testo.

È approvato.

In seguito all'approvazione di questo emendamento risultano preclusi gli emendamenti 5.15, 5.16 e 5.17.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 5.19.

GIOVANNIELLO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, desidero proporre un subemendamento all'emendamento 5.19. Ne do lettura:

All'emendamento 5.19, sostituire le parole: «complementare o accessoria» con le seguenti: «strettamente connessa».

5.19/1

IL RELATORE

TESINI, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. Questa modifica mi tranquillizza circa le preoccupazioni che prima ho espresso. Quindi, il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti 5.19/1 e 5.19.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 5.19/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.19, nel testo modificato.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 5.20 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 5.21.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.22.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Vorrei pregare il senatore Visibelli di ritirare la sua proposta emendativa. Mi chiedo infatti perchè, mentre si cerca di avviare un processo innovativo, si debbano porre poi degli ostacoli.

VISIBELLI. Signor Presidente, accolgo l'invito dell'onorevole Ministro e quindi ritiro l'emendamento 5.22, da me presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.23.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.24.

È approvato.

Ritiro l'emendamento 5.25, da me presentato, riservandomi di presentarlo nuovamente in sede di esame dell'articolo 13.

Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 6, di cui ho già dato lettura nella seduta del 23 marzo.

Comunico che i presentatori dell'emendamento 6.1 hanno modificato la parola «60» con la parola «30».

Metto ai voti l'emendamento 6.1, con la modifica testè comunicata.

È approvato.

PISCHEDDA. Ritiro l'emendamento 6.2, da me presentato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 7 di cui ho già dato lettura nella seduta del 23 marzo.

Ritiro l'emendamento 7.1, da me presentato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Pischetta.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

NERLI. Vorrei invitare il relatore a ritirare l'emendamento 7.3.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Anche il Governo invita il relatore a ritirare la sua proposta emendativa.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Accolgo l'invito e ritiro l'emendamento 7.3, da me presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal relatore, identico all'emendamento 7.5, da me presentato.

È approvato.

Ritiro l'emendamento 7.6, da me presentato.
Metto ai voti l'emendamento 7.7.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.9.

NERLI. Signor Presidente, questo emendamento tende ad evitare che l'eventuale mancata designazione da parte di uno dei soggetti indicati possa bloccare l'intero *iter* e un'interpretazione della norma in virtù della quale, in caso non siano pervenute tutte le indicazioni previste, il Ministro nomini il presidente autonomamente.

Sono pronto a ritirare l'emendamento, se il Governo dichiara che la nomina avverrà comunque tra le indicazioni pervenute.

VISIBELLI. Signor Presidente, il rilievo mosso dal collega Nerli in effetti è sostanzioso. Ho l'impressione che il relatore non abbia valutato appieno la portata dell'emendamento in questione. Inviterei pertanto il senatore Giovanniello e il Ministro a rivedere le proprie posizioni su una proposta che mi sembra corretta e trasparente.

Dichiaro il mio voto favorevole.

CAPPELLI. Signor Presidente, anch'io dichiaro il mio voto favorevole.

PISCHEDDA. Sono dell'avviso che l'emendamento abbia fondati motivi per essere accolto, perchè in effetti nel caso in cui non giungesse la designazione di uno solo dei soggetti indicati ci potrebbe essere una libertà di nomina assoluta.

Personalmente eliminerei del tutto il riferimento alla terna, ma la Commissione è di altro avviso.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Signor Presidente, si potrebbe verificare però che per determinate circostanze non pervenga alcuna designazione.

PISCHEDDA. Sono favorevole a specificare la fattispecie individuata dal Ministro, cioè, che nel caso in cui non pervenisse alcuna indicazione, sia egli stesso a decidere autonomamente le nomine; nel caso in cui giungessero delle indicazioni parziali deve però scegliere tra quelle.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Le terne presentate dalle amministrazioni locali possono essere influenzate da ragioni politiche o di efficienza. Il Governo deve avere la possibilità di rifiutare con parere motivato entrambe le terne e nominare il presidente certamente non tra quelle che ha già denegato.

PRESIDENTE. Il senatore Pischedda ha parlato in termini di buon senso, ma quanto ha detto non è stato scritto o presentato come emendamento.

NERLI. Signor Presidente, propongo la seguente riformulazione dell'emendamento 7.9: «Qualora non siano pervenute nei termini tutte le designazioni il Ministro, sentito il CIPET, nomina il presidente nell'ambito delle designazioni pervenute. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro, sentito il CIPET, nomina il presidente autonomamente».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.9 nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.10.

È approvato.

Senatore Pischedda, l'emendamento 7.11 è assorbito dall'emendamento 7.10 testè approvato.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.16 proporrei di sopprimere le parole «88, 91, 101, 107 del codice della navigazione» ed aggiungere in fine le seguenti: «esprime inoltre parere al Ministro della marina mercantile sugli adeguamenti delle tariffe di pilotaggio nonchè al capo del compartimento marittimo sugli adeguamenti della tariffa relativa al servizio di rimorchio marittimo».

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Tutti gli articoli che citiamo in questo emendamento riguardano i poteri delle capitanerie di porto. Su questa modifica pertanto non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Signor Ministro, mi sembra che il relatore si sia sforzato, a fronte di altri tentativi, di invertire il discorso. Non tutti possono essere d'accordo sul fatto che dare all'autorità portuale una

serie di altre competenze. Pertanto il relatore ha introdotto un testo con il quale fa salve certe competenze e suggerisce che le autorità portuali possono dare indicazioni in termini molto più concreti.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Signor Presidente, la preoccupazione del Governo era che noi andassimo a creare una pericolosa conflittualità di competenze tra l'autorità portuale e l'autorità marittima indebolendo il ruolo fondamentale che deve svolgere l'autorità marittima sulla sicurezza del porto.

Se creiamo delle interferenze, mettiamo a rischio la sicurezza del porto. Per questo motivo l'orientamento del Governo era di sopprimere la lettera g). Potrei quindi presentare un emendamento soppressivo in tal senso. Dico questo perchè è fondamentale per il porto la sicurezza. Introducendo una interferenza tra l'autorità portuale e l'autorità marittima rischiamo di compromettere proprio la sicurezza del porto.

PRESIDENTE. Il problema è questo: anzitutto, bisogna chiedersi se finora l'esercizio di tali funzioni è stato positivo o negativo; in secondo luogo, bisogna considerare che l'emendamento 7.16 del relatore modifica ed attenua in gran parte quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera g), del testo predisposto dal relatore.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Do atto al relatore di aver cercato di recepire nelle sue proposte emendative le preoccupazioni del Governo, che però non sono state eliminate. Quindi, sarei più favorevole alla formulazione della lettera g) proposta nel testo unificato. Comunque, dopo aver esposto le mie considerazioni, mi rimetto al giudizio della Commissione, sulla base delle valutazioni e degli emendamenti proposti dal relatore.

PISCHEDDA. Concordo con le valutazioni del Ministro per tutto ciò che riguarda la funzionalità e quindi sulla necessità di evitare interferenze sul piano della sicurezza. Se vi è un margine su cui intervenire, ritengo che sia quello dell'individuazione delle tariffe. A mio avviso, tutte le competenze devono restare all'autorità marittima; si potrebbe prevedere un'indicazione da parte dell'autorità portuale per quanto riguarda le tariffe di pilotaggio e rimorchio. Ritengo infatti che il vero problema sia questo.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Sì, il problema è quello delle tariffe.

CAPPELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.14, da me presentato, poichè condivido le osservazioni del relatore.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Come poc'anzi rilevato anche dal senatore Pischedda, sarebbe opportuno procedere ad una riformulazione dell'emendamento 7.16 che recepisca le preoccupazioni del Governo: il presidente dell'autorità portuale può esprimere il parere sulle tariffe di pilotaggio e rimorchio;

per quanto riguarda invece la sicurezza, tutte le competenze dovrebbero essere lasciate all'autorità marittima, per evitare possibili interferenze. Immaginate i problemi che potrebbero crearsi in caso di incidente!

Quindi, vorrei invitare il relatore a riformulare l'emendamento 7.16 sulla base di queste osservazioni.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a seguito di quanto emerso in questo breve dibattito, l'emendamento 7.16 è così riformulato: «Sostituire al comma 3 la lettera g) con la seguente:

“g) esprime parere al Ministro della marina mercantile sugli adeguamenti delle tariffe di pilotaggio, nonché al capo del compartimento marittimo sugli adeguamenti delle tariffe relative al servizio di rimorchio marittimo”».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.16, nel nuovo testo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 7.12, 7.13 e 7.15 sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 7.17.

È approvato.

Il relatore ha presentato un nuovo testo dell'emendamento 7.19, volto a sostituire al comma 3, lettera i), le parole: «provvede in materia di» con le altre: «rilascia, sentito il comitato portuale, le».

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.19, nel nuovo testo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 7.18 è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.20, sul quale il relatore si è dichiarato contrario e il Governo ha espresso parere favorevole.

NERLI. Questo emendamento introduce un elemento di discrezionalità che si pone in contraddizione con i criteri di carattere generale ai quali lo stesso Ministro ha dichiarato di dover fare riferimento, in base a quanto previsto da un'altra norma.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 7.20, da me presentato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.20-bis, su cui il relatore si è dichiarato favorevole e il Governo si è rimesso alla Commissione.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Riguardo all'emendamento 7.20-bis, vorrei aggiungere una breve considerazione.

L'esperienza ci insegna che in molti casi la previsione dell'intervento del Ministro dell'ambiente appesantisce le procedure e, quindi, comporta un allungamento dei tempi previsti.

Poichè si tratta di lavori di mantenimento dei fondali essi dovrebbero essere eseguiti senza aspettare il parere del Ministero dell'ambiente.

Ciò non per insensibilità circa il problema ambientale, ma per ragioni di urgenza dell'intervento.

NERLI. Potremmo prevedere il parere dell'assessorato regionale per l'ambiente.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. In tal caso sarei favorevole a prevedere un termine ultimativo per la regione.

ANGELONI. C'è un problema relativo alla qualità del materiale estratto, cioè dei fanghi.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Al riguardo esiste una normativa ad *hoc*.

PRESIDENTE. A mio avviso, si potrebbe conciliare le diverse posizioni prevedendo che il parere del Ministero dell'ambiente deve essere espresso entro venti giorni; trascorso tale termine si intende che tale parere sia favorevole.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. A mio avviso, sarebbe maggiormente opportuno prevedere un parere della regione.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Concordo con il Ministro, anche se ribadisco l'opportunità di fissare un termine.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. La formula potrebbe essere la seguente: «nonchè al parere degli uffici competenti della regione e deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole».

PISCHEDDA. A mio avviso, dobbiamo dare la possibilità di dragare il porto. Ci si preoccuperà prima di avere la necessaria autorizzazione.

Dal punto di vista della tutela ambientale il problema principale concerne i fanghi estratti, tuttavia esiste una normativa che regola tali aspetti.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Se il problema è quello della discarica, esiste già un'apposita normativa che non possiamo di certo modificare con questa legge. Ho l'impressio-

ne che faremmo altrimenti qualcosa di pleonastico o peggio ancora un inutile appesantimento.

MAISANO GRASSI. Insisto perchè vi sia il parere del competente assessorato regionale, giacchè la questione mi sembra di una certa valenza. Non prevederei, invece, un termine, altrimenti si cade nell'ipotesi del silenzio-assenso, che è assai pericolosa.

PISCHEDDA. Non credo che i fanghi dragati possano essere depositati ove si vuole, giacchè esiste una normativa sulle scariche. Quindi, si deve chiedere preventivamente un parere sul progetto di dragaggio del porto da cui deriveranno i fanghi.

MAISANO GRASSI. Potrei riformulare l'emendamento nel senso di aggiungere al comma 3, lettera *m*), infine il seguente periodo: «nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale».

NERLI. Sono d'accordo.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Il Governo concorda su questa formulazione.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.20-bis, nella nuova formulazione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.21.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

TESINI, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.21.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.22.

Non è approvato.

L'emendamento 7.23 risulta precluso in seguito alla precedente votazione.

Passiamo alla votazione degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA